



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 e-mail: info@comune.bellino.cn.it

ORDINANZA n. 6/2025

OGGETTO:

DISCIPLINA DEL CAMPEGGIO TEMPORANEO O MOBILE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

- ✓ durante il periodo estivo sul territorio Comunale è frequente il fenomeno di insediamenti di gruppi di persone e/o di Gruppi di scout che occupano porzioni di suolo privato per il campeggio e l'accampamento;
- ✓ quanto sopra descritto avviene a mezzo di tende, coperture, costruzioni ed installazioni varie;

Considerato che:

- ✓ sul territorio Comunale non sono presenti aree attrezzate di servizi igienici, acqua potabile ed energia elettrica ovvero appositamente dotate e destinate per ospitare la sosta finalizzata al campeggio mediante tende, caravan, autocaravan, camper, roulotte ecc;
- ✓ l'occupazione delle aree private con tende e comunque con mezzi usati impropriamente comporta importanti problematiche sia di carattere igienico-sanitario (abbandono incontrollato di rifiuti, accensione di fuochi e sversamenti di materiali inquinanti);
- ✓ tali situazioni determinano una condizione di pericolo per gli stessi occupanti del suolo e influiscono negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dei luoghi adiacenti agli insediamenti temporanei comunque non autorizzati, determinando una complessiva e grave situazione di allarme sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del decoro urbano, vulnerato di fatto dalle attività non autorizzate;
- ✓ che nel periodo estivo, inoltre, sono sempre più frequenti gli improvvisi fenomeni meteorologici avversi di forte intensità che possono determinare la tracimazione ed esondazione dei corsi d'acqua nelle aree adiacenti e/o determinare frane e dilavamenti, in quanto in queste situazioni, si possono accumulare in poche ore quantitativi di pioggia superiori a quelli di interi mesi, pertanto, ingenerando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Atteso che:

- ✓ l'art. 50, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- ✓ l'art. 50, c. 5 del D. Lgs. n. 267/00 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di fronteggiare situazioni di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
- ✓ le fattispecie rappresentate in premessa sono riconducibili alle richiamate esigenze di tutela igienico- sanitaria, di decoro urbano e di pubblica sicurezza;

Richiamata la Legge Regionale n. 5 del 22 Febbraio 2019 “Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante”, in particolare l’art. 13 che reca disposizioni in merito all’avvio di campeggi temporanei o mobili;

Visto il Regolamento Regionale n. 11/22 recante “Attuazione dell’articolo 19 della Legge Regionale 22 Febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante);

Richiamata la Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15. Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

Ritenuto, per quanto sopra detto, che sul territorio del Comune di Bellino debba essere disciplinata l’attività di campeggio temporaneo o mobile, al fine di garantire idonea tutela al decoro pubblico ed alle richiamate esigenze igienico- sanitarie e di pubblica sicurezza;

VISTI gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA Legge n. 689/81;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto richiamato in premessa:

ORDINA

- ✓ di dare atto di quanto in premessa;
- ✓ che fermo restando quanto previsto dalla Legge Regionale n. 5 del 22 Febbraio 2019 “Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante”, in particolare l’art. 13 che reca disposizioni in merito all’avvio di campeggi temporanei o mobili e dal relativo Regolamento Regionale n. 11/22, è consentita l’attività di campeggio temporaneo o mobile sul territorio Comunale, sulla base delle seguenti prescrizioni:
 - trasmissione preventiva al S.U.A.P. dell’UNIONE MONTANA VALLE VARAITA Comunicazione per attività di campeggio temporaneo o mobile, secondo il vigente modello Regionale compilata in ogni sua parte, con indicazione del nominativo e del numero telefonico del Responsabile dell’attività con reperibilità h24 (qualora il medesimo dovesse variare nel corso dell’attività dovrà esserne data tempestiva comunicazione all’Ufficio Comunale competente);
 - preventivamente all’insediamento il Responsabile dell’attività deve comunicare all’Ufficio Comunale competente un sito (Albergo, Rifugio, ecc) atto a garantire l’ospitalità provvisoria, in caso di emergenza;
 - in presenza di bollettino meteorologico avverso con codice arancione (come da comunicazione da REGIONE PIEMONTE/ARPA PIEMONTE) il Comune di Bellino può chiedere il tempestivo sgombero dell’area interessata dall’attività di campeggio temporaneo o mobile;
 - l’accensione di fuochi è vietata in presenza della dichiarazione dello stato di massima pericolosità per incendi boschivi diramata da parte degli organi competenti della REGIONE PIEMONTE;
 - deve essere assicurata la raccolta differenziata di rifiuti organici (resti di cibo), carta, vetro e lattine, rifiuti generici e i medesimi devono essere conferiti presso gli appositi box realizzati nelle diverse località del territorio Comunale ed inoltre, all’interno del campo debbono sempre essere ermeticamente chiusi i rifiuti organici per evitare che si avvicinino topi, volpi e altri animali che potrebbero cibarsene.

AVVERTE CHE

La violazione della presente Ordinanza, salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell’ambiente, igiene

pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

DISPONE

Che della presente Ordinanza viene data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e l'affissione della presente nei luoghi soliti del territorio Comunale.

DEMANDA

I Carabinieri della Stazione di Casteldelfino ed il personale Comunale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data del presente atto.

Bellino, li 13/06/2025

IL SINDACO
BORGNA Valter Giovanni

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.